



+



=



Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)

Statuti 2006

Premessa: riferimenti a persone contenuti in questi Statuti sono di regola espressi per semplicità di redazione e lettura al maschile, questi termini hanno significato collettivo e raggruppano indistintamente persone sia di sesso femminile che maschile.

Statuti STSBC

1. Denominazione, sede e scopo

Art. 1.

1.1. Sotto la denominazione **Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)** è costituita una SOCIETÀ apartitica e aconfessionale retta dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero, avente la propria sede nel luogo di domicilio del segretario.

Art. 2.

2.1. La SOCIETÀ ha per scopo di promuovere la collegialità, la protezione dei titoli e la tutela di interessi e valori professionali, economici e sociali dei soci. Essa vigila sull'etica professionale dei suoi membri e prende posizione di fronte ai problemi del paese, direttamente o indirettamente interessanti i rami della biologia, della chimica e delle discipline a loro collegate, in special modo delle scienze biomediche.

Esso si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- *Promuovere il riconoscimento a livello istituzionale dei suoi membri attivi e della loro figura professionale.*
- *Promuovere i contatti fra i membri e con le altre categorie professionali.*
- *L'assistenza ai soci in ogni questione connessa allo scopo sociale.*
- *Garantire l'attività di consulenza e arbitrato su problemi di interesse pubblico.*
- *Organizzare manifestazioni culturali e professionali nonché di commissioni di studio per problemi in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale.*
- *Promuovere una formazione scientifica continua, programmare ed intensificare il coordinamento dell'attività di ricerca tra i vari gruppi ed enti operanti nella Svizzera italiana.*
- *Promuovere lo studio e la ricerca scientifica, in particolare nel campo della biologia e della chimica e la ricerca di fondi per attuarli.*
- *Fornire gli strumenti consultivi ed informativi che aiutino a meglio comprendere l'attività di ricerca svolta dai suoi membri, pubblicare bollettini d'informazione*

2. Finanziamento della SOCIETÀ

Art. 3.

- 3.1. La SOCIETÀ finanzia la propria attività con il patrimonio sociale, che viene alimentato:
- *Dalle quote sociali annue.*
 - *Dal beneficio di manifestazioni socio-culturali o dall'attività scientifica.*
 - *Da prestazioni a titolo oneroso fornite dalla SOCIETÀ, sia direttamente, sia tramite terze persone.*
 - *Dal reddito del patrimonio sociale.*
 - *Da sovvenzioni, donazioni, legati o altro.*
- 3.2. Per i debiti della SOCIETÀ risponde unicamente il patrimonio sociale. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.
- 3.3. L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Diritti e doveri dei membri

Art. 4.

- 4.1. La SOCIETÀ è composto da soci attivi e da soci onorari. Può diventare socio attivo ogni persona fisica con formazione accademica completa terminata con diploma, licenza o Master, conseguiti in Svizzera o all'estero di equivalente valore.
- 4.2. Istituti di ricerca o gruppi di interesse (società anonime) possono essere accettati quali membri collettivi. I membri collettivi sono considerati come dei membri attivi della SOCIETÀ.
- 4.3. I nuovi membri vengono accettati dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea generale. Se non vige unanimità in seno di consiglio spetta all'assemblea decidere l'accettazione.
- 4.4. L'assemblea della SOCIETÀ, su proposta del consiglio, può nominare socio onorario colui che si fosse particolarmente distinto nella propria attività in favore della SOCIETÀ o nell'ambito della biologia e della chimica.
- 4.5. Tutti coloro che desiderassero sostenere moralmente e finanziariamente la SOCIETÀ possono aderire quali soci sostenitori.
- 4.6. I membri attivi hanno l'obbligo del pagamento della quota sociale. I membri sostenitori e i membri onorari sono liberi nella scelta del sostegno economico e finanziario annuale.
- 4.7. Il mancato pagamento della quota annua per almeno due anni consecutivi da parte del membro attivo comporta automaticamente la sospensione del diritto di voto nelle assemblee.
- *Il socio che non versa contributi per due anni consecutivi è considerato dimissionario. Con l'uscita si estingue ogni diritto di socio e ogni pretesa sul patrimonio della SOCIETÀ.*
 - *Rimangono riservati i diritti della SOCIETÀ nei confronti del socio uscente.*
- 4.8. La qualifica di membro attivo cessa con le dimissioni che devono essere formulate per iscritto entro la fine dell'anno civile.

Art. 5.

- 5.1. L'esclusione di un membro attivo può essere decretata dalla assemblea generale. Possono essere motivi interni di esclusione le seguenti circostanze:
- *In caso di mancata osservanza degli obblighi contratti verso la SOCIETÀ.*
 - *Per danno morale o materiale arrecato alla SOCIETÀ.*
- 5.2. L'esclusione è pronunciata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo o di un membro attivo, a maggioranza dei votanti.
- 5.3. Ai membri, la cui esclusione è stata richiesta, deve essere accordata, prima di decidere in merito, la facoltà di potersi giustificare verbalmente o per iscritto.
- 5.4. L'espulsione è comunicata per iscritto.

4. Organizzazione e amministrazione

Art. 6.

- 6.1. Gli organi della SOCIETÀ sono:
- *L'Assemblea Generale (AG)*
 - *Il Consiglio Direttivo (CD)*
 - *L'Ufficio di Revisione (UR)*

Assemblea generale (AG)

Art. 7.

- 7.1. Le assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie. Esse sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti e sono dirette dal presidente della SOCIETÀ o da un presidente del giorno designato dalla maggioranza dei soci presenti all'assemblea. Il presidente designa, seduta stante, due scrutatori.
- 7.2. L'assemblea è l'organo superiore della SOCIETÀ. Ha le seguenti competenze che sono inalienabili:
- *La nomina del presidente della SOCIETÀ, dei membri del consiglio, dei revisori.*
 - *La deliberazione sulle trattande all'ordine del giorno.*
 - *L'esame e l'approvazione del rapporto della gestione del rendiconto annuale e della relazione dei revisori.*
 - *La definizione delle quote sociali.*
 - *La decisione sulla ratifica di eventuali convenzioni o contratti collettivi che impegnano la SOCIETÀ nei confronti di Enti pubblici o privati.*
 - *L'istituzione di commissioni interne per lo studio di questioni particolari. Queste commissioni dovranno riferire del loro operato all'assemblea.*
 - *L'approvazione di contratti relativi ad eventuali pubblicazioni o all'edizione di un giornale scientifico.*
 - *La modifica degli statuti.*
 - *La ratifica dell'ammissione dei soci secondo l'art. 4.*

- *La revoca del consiglio.*
- *L'espulsione di un socio dalla SOCIETÀ.*
- *Lo scioglimento della SOCIETÀ e la distribuzione del patrimonio.*

Art. 8.

- 8.1.** L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.
- 8.2.** La convocazione deve avvenire con almeno 20 giorni di preavviso.
- 8.3.** La convocazione viene effettuata dal CD che alleggerà alla stessa l'ordine del giorno.
- 8.4.** L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio con 20 giorni di preavviso, eventualmente su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci, in regola con il pagamento delle tasse sociali.
- 8.5.** Il consiglio ha tempo 3 settimane dall'inoltro della richiesta per convocare l'assemblea.
- 8.6.** Le decisioni assembleari sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti, riservate le eccezioni previste dallo statuto di cui all'Art. 14. Le votazioni hanno luogo per semplice alzata di mano, a meno che un quarto dei soci presenti chieda la votazione a scrutinio segreto o per appello nominale. In caso di parità di voti, decide quello del presidente.

Consiglio Direttivo (CD)

Art. 9.

- 9.1.** Il CD è eletto dall'assemblea e si compone di 7 membri. Il CD si compone di:
 - *Un Presidente.*
 - *Un Vicepresidente.*
 - *Un Segretario.*
 - *Un Cassiere.*
 - *Tre membri.*
- 9.2.** Il Presidente del CD è eletto dall'assemblea, la ripartizione delle cariche in seno al consiglio (vice presidente, segretario e cassiere) è compito del consiglio stesso.
- 9.3.** Il CD è eletto per un periodo di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 9.4.** Il CD delibera validamente solo alla presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 9.5.** Le decisioni sono prese per maggioranza semplice, in caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 10.

- 10.1.** Il consiglio direttivo ha il compito di presentare il rendiconto sull'esercizio e sulla gestione.
Le mansioni del CD sono in particolare:
 - *Tutelare gli interessi professionali dei singoli membri e l'adozione di tutte quelle misure atte al conseguimento di tale scopo.*
 - *Ammettere nuovi membri.*
 - *Prendere posizione su questioni di interesse pubblico in nome e per conto della SOCIETÀ.*

- *Dirigere gli affari correnti, amministrare il patrimonio della SOCIETÀ e rappresentarla verso terzi.*
- *Eseguire le decisioni dell'assemblea.*
- *Promuovere ed elaborare manifestazioni scientifiche e culturali (quali congressi scientifici, workshop, dibattiti, ecc.).*
- *Promuovere la ricerca di fondi attraverso azioni socio-culturali e campagne propagandistiche.*
- *Preparare e convocare l'assemblea generale annuale e straordinaria.*
- *Presentare alle assemblee i rapporti, i preventivi ed i consuntivi dell'attività della SOCIETÀ.*
- *Prendere ogni altra decisione nell'interesse della SOCIETÀ che non sia deferita ad altri organi della stessa.*
- *Intrattenere stretti rapporti con altri enti della Svizzera italiana, vedi istituti pubblici, privati, organizzazioni di categoria ed industrie farmaceutiche.*
- *Ampliare i contatti e le collaborazioni già esistenti e favorirne dei nuovi con centri al di fuori dei confini giurisdizionali della Svizzera italiana.*

Art. 11.

- 11.1.** Il CD ha inoltre la facoltà di istituire commissioni permanenti o temporanee che dovesse ritenere necessarie per un miglior adempimento dei propri compiti.
- 11.2.** Il CD impegna la SOCIETÀ verso terzi mediante la firma collettiva a due del presidente e del segretario - cassiere.
- 11.3.** Il presidente rappresenta la SOCIETÀ di fronte a terzi. E' responsabile del buon funzionamento della SOCIETÀ.
- 11.4.** Il segretario tiene il verbale.
- 11.5.** Il cassiere provvede alla riscossione delle tasse sociali ed è personalmente responsabile della cassa e di altri eventuali valori della SOCIETÀ.

Ufficio di Revisione (UR)

Art. 12.

- 12.1.** L'ufficio di revisione è composto da due revisori, che rimangono in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una sola volta.
- 12.2.** I revisori controllano la gestione finanziaria della SOCIETÀ e rassegnano il loro rapporto all'assemblea generale ordinaria.

5. Modifica dello statuto

Art. 13.

- 13.1.** Lo statuto può essere modificato con l'approvazione a maggioranza semplice dagli aventi diritto di voto presenti all'AG.
- 13.2.** Modifiche (ed eventuali controproposte) degli statuti devono essere sottoposte all'AG. L'AG è convocata nei termini stabiliti dal presente statuto. I testi in discussione devono essere allegati all'ordine del giorno.

6. Scioglimento

Art. 14.

- 14.1.** La SOCIETÀ potrà essere sciolta su proposta del CD o di almeno il 50% dei suoi membri attivi.
- 14.2.** Lo scioglimento della SOCIETÀ potrà essere pronunciato con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea.
- 14.3.** I presenti all'assemblea decideranno sulla destinazione del patrimonio sociale a maggioranza semplice.

7. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva generale del 20 maggio/10 giugno 2006, entra in vigore con effetto immediato.

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....

Dr. Antonio Presidente, Ph.D

Dr. Maria Segretaria, Ph.D.

8. Storia

Statuti approvati l' 08 settembre 2006

1a Revisione

2a Revisione

3a Revisione